

RG n. 367/2018



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in
persona della dott.ssa Patrizia Baici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa da

██████████ ████████ a, residente in Vercelli, in proprio ex art. 86 c.p.c.
(██████████@pec.ordineavvocatitorino.it) e con l'Avv. Giorgio STRAMBI
del Foro di Torino (giorgiostrambi@pec.ordineavvocatitorino.it), ed
elettivamente domiciliata presso il proprio
studio in Torino, Cibrario 6 giusta procura allegata al ricorso

- ricorrente

contro

INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
"Giovanni Amendola" (C.F. 02430700589), con sede in Roma, Via Nizza
n. 35, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore
dott.ssa Marina Macelloni, rappresentato e difeso dall' avv. Maria
Domenica Raisaro (mariadomenica.raisaro@ordineavvocativercelli.eu) ed
presso il suo studio elettivamente domiciliato in Vercelli, Via
Duchessa Iolanda n. 30, giusta procura in calce al ricorso in opposizione

Resistente

Contro

Agenzia Entrate Riscossione, direzione regionale Piemonte e Valle
d'Aosta, con sede in Torino, rappresentata e difesa da Riccardo VISCA





ex art. 1c. 8 dl 193/2016 giusta procura speciale Notaio De Luca Marco
rep. 43.249, racc. 24.653 del 9.11.2017
(pva.contenzioso@pec.agenziaiscossione.gov.it)

- resistente -

Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.

All'udienza di discussione del 31 maggio 2019 i difensori concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'avv. [REDACTED] ha proposto opposizione avverso Cartella di pagamento n. 121 2018 0000559242000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di contributi previdenziali riferiti all'anno 2011 oltre ad interessi moratori richiesti da Inpgi contestando la debenza della contribuzione in quanto non più iscritta all'ordine dei giornalisti pubblicisti e comunque l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, non senza eccipere preliminarmente l'inesistenza/nullità della notifica effettuata dal concessionario via pec in data 10.4.2018 per violazione normativa sulle notifiche via pec, per carenza di firma digitale dell'atto notificato, della dichiarazione di conformità dell'estensione .p7m e della relazione di notifica, l'illegittimità del ruolo per essere stato iscritto e reso esecutivo oltre il termine di decadenza di cui all'art. 25 D.Lgs 46/1999.

Si sono costituiti regolarmente in giudizio Agenzia Entrate Riscossione e Inpgi con articolate memorie chiedendo entrambi il rigetto dell'opposizione per infondatezza degli argomenti difensivi.

La causa veniva decisa come in dispositivo all'udienza del 31.5.2019 sulla base degli atti e documenti allegati dalle parti.

§§§





In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali la Corte Suprema ha più volte affermato che è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.

Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.

Orbene, nel caso di specie le eccezioni sollevate dalla ricorrente in merito alla notifica della cartella di pagamento sono tardive in quanto non proposte nei 20 gg stabiliti dall'art. 617 cpc.

Ritiene peraltro questo giudice di osservare sull'eccepita nullità/inesistenza della notificazione della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC quanto segue.

L'eccezione sarebbe comunque infondata.

Per quanto attiene alla lamentata carenza di sottoscrizione della cartella di pagamento, è bene osservare, infatti, come nessuna norma la prescriva a pena di invalidità, essendo, tra l'altro, sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza.

Vero è che la cartella di pagamento è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze"; lo stesso articolo non prevede la sottoscrizione della cartella, bensì unicamente la stampigliatura della denominazione della società cui è dato





incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della provenienza del documento.

La Corte di cassazione ha in più occasioni statuito che *"la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo"* (cfr. Cass. n. 4757 del 2009; Cass. n. 4283 del 2010 e Cass. nn. 1644 e 13747 del 2013).

Per ciò che attiene, inoltre, all'esigenza, dedotta dal ricorrente, che la cartella notificata abbia caratteristiche di autenticità e immodificabilità, che risulterebbero particolarmente rilevanti nel caso in cui l'atto impugnato sia costituito da un documento informatico notificato via PEC e che sarebbero garantite in via esclusiva dall'apposizione della firma digitale, si osserva come l'immodificabilità del documento risulta assicurata dalla conversione dei font, in fase di ottenimento del pdf cartella, come è possibile verificare aprendo il file con strumenti che consentano la scrittura su pdf (ad esempio Adobe PDF Writer).

Dirimente poi per ritenere infondata l'eccezione sollevata è il principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sfera di conoscenza.

Considerato che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).





Nel caso di specie la ricorrente non solo ha dichiarato di avere ricevuto la cartella di pagamento via pec, ma ha provveduto alla sua contestazione evocando in giudizio l'Agente della riscossione che l'ha emessa.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che *"...L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione .doc in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., Sez. Trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte..."*





Pertanto, l'avvenuta proposizione della presente opposizione sana ogni vizio attinente alla notifica della cartella di pagamento.

Anche la doglianza relativa alla mancanza di estensione p7m. è infondata. Ancora è la Cassazione Sezioni Unite n. 10266 del 27.04.2018 ha chiarito che le firme digitali di tipo Pades e di tipo Cades sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf e che entrambe offrono garanzie di autenticità in base a norme Ue e interne. Secondo il diritto dell'Unione Europea infatti, le firme digitali di tipo Cades, ovvero sia CMS (Cryptographic Message Syntax), oppure di tipo Pades, ovvero sia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, che qui interessano, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna.

Eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs 46/1999.

Afferma la ricorrente che l'Inpgi sarebbe decaduto dal diritto di iscrivere a ruolo i contributi oggetto della cartella di pagamento opposta non avendo a ciò provveduto entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, contributi richiesti riferiti al periodo 2011, quindi settembre 2012, a termine decadenziale ormai spirato da anni.

L'eccezione di decadenza è palesemente destituita di fondamento in quanto la normativa invocata si applica esplicitamente agli enti pubblici previdenziali e non agli enti previdenziali privatizzati, come è l'Inpgi che a seguito del D.Lgs 509/94 è diventato persona giuridica privata di fondazione con autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Attesa poi la natura di norma speciale, quella invocata dalla ricorrente, deve pacificamente ritenersi la sua conseguente inapplicabilità in via analogica.

Sull'eccezione di prescrizione quinquennale del credito contributivo.

L'eccezione sollevata dal ricorrente qualifica il ricorso proposto come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, quale opposizione all'an dell'esecuzione stessa per fatti estintivi successivi alla formazione del titolo stesso.





Va detto che questo Giudice condivide le argomentazioni difensive circa il termine quinquennale della prescrizione invocata, precisando che il termine prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere.

Orbene, dalla documentazione tutta allegata dall'opponente, nonché da quella allegata dalle parti resistenti emerge che il dies a quo del termine prescrizione sia quello coincidente alla piena conoscenza dei dati reddituali della sig.ra [REDACTED] così come trasmessi dall'Agenzia delle Entrate in data 31.3.2016.

Non è contestato, infatti, che la ricorrente abbia ommesso l'invio all'INPGI della comunicazione obbligatoria del reddito professionale (dovuta anche se le dichiarazioni fiscali non siano presentate o siano negative, vedi art. 8 regolamento delle prestazioni della gestione previdenziale separata dell'Inpgi, approvato con D. Interministeriale del 21 maggio 1997, doc. 4 parte resistente Inpgi); cosicché L'INPGI pertanto non è stato messo a conoscenza dall'opponente, nei termini prescritti dal Regolamento, della sussistenza e dell'entità del reddito professionale.

Solo a seguito di un controllo incrociato con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, che in data 31.03.2016 ha inviato all'INPGI i dati reddituali riferiti al lavoro autonomo per l'anno 2011 (si vedano doc. da 14 a 16), l'Istituto ha potuto accertare e verificare la produzione per detto anno da parte della sig.ra [REDACTED], di reddito derivante da attività autonoma di natura giornalistica.

Solo a far data dal 31.03.2016 l'INPGI ha avuto conoscenza del proprio diritto a richiedere a contribuzione de quo ed è stato posto in condizioni di agire per farlo valere.

L'opposizione è, poi, a parere di chi scrive infondata anche nel merito.

Vero è che:





- la ricorrente ha presentato domanda di iscrizione alla Gestione Separata INPGI (doc. 5, resistente Inpgi) dichiarando di essere giornalista pubblicitista, i svolgere attività giornalistica autonoma retribuita e di essere pertanto tenuta alla Gestione Separata Inpgi;

- di aver presentato dichiarazione reddituale al Fisco dichiarando per l'anno 2011 di aver prodotto reddito derivante da attività autonoma giornalistica;

- la circostanza di non essere più iscritta all'ordine giornalisti è ai fini del decidere irrilevante atteso che con riferimento all'annualità del 2011 la stessa ricorrente ha dichiarato di aver svolto attività giornalistica;

- la pretesa contributiva avanzata da Inpgi è fondata atteso che la ricorrente, iscritta all'Albo, aveva obbligo di comunicare all'Istituto nell'anno 2011 (entro gli stessi termini per la dichiarazione dei redditi) l'ammontare del reddito professionale di lavoro autonomo giornalistico, comunicazione obbligatoria anche se negativa, comunicazione omessa dalla ricorrente e che il quantum richiesto emerge dall'accertamento incrociato con i dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate inerenti dal dichiarazione dei redditi dell'anno 2011. Circostanza quest'ultima mai contestati dalla ricorrente in modo specifico.

Infondata è pertanto l'opposizione proposta dalla ricorrente contro la cartella di pagamento n. 121 2018 0000559242000.

Assorbita ogni altra questione.

La natura delle questioni trattate e delle eccezioni sollevate giustificano la compensazione delle spese tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente Inpgi come liquidate in dispositivo.

visto l'art. 429 c.p.c., riserva la motivazione in 60 giorni.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 cpc





Rigetta l'opposizione

COMPENSA le spese di lite tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione

CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di INPGI liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA Motivazione della sentenza entro 60 giorni

Vercelli, 31/05/2019

IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI

